



**REPUBBLICA ITALIANA**

N.5934 Reg.Sent

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Anno 2007

**IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE** N.5612 Reg.Ric.

**Sezione Quinta**

Anno 2004

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 5612 del 2004, proposto dalla RPA s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Pirocchi elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Salaria 280

contro

il Comune di Torino, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi, Marialaura Piovano e Anna Maria Arnone, selettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Panama 12;

il r.t.i. tra Studio Associato Biggi Guerrini, in proprio ed in qualità di capogruppo del costituendo RTP con le mandanti SPIBS s.r.l., Soc. Ingegneria Edera, Geom. Maurizio Scardella, Arch. Filippo Andrea Scafì e Arch. Tommaso Scafì, rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Piselli, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via G. Mercalli 13

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 5 maggio 2004 n. 749, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati come in epigrafe;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Massimo Colarizi, Francesco Pirocchi e l'avv. De Portu per delega di Pierluigi Piselli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla a.t.i. con mandatario lo Studio Associato Biggi Guerrini per l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria dei servizi tecnici professionali relativi ad una autorimessa interrata in via Moretta, angolo Corso Racconigi, a favore del r.t.i. con mandataria R.P.A. s.p.a..

I primi giudici hanno ritenuto illegittima l'offerta del ribasso del 100% presentata dall'aggiudicataria con riferimento a tutte le voci di compenso previste (spese per prestazioni principali, per prestazioni accessorie, per rimborso spese, per oneri di sicurezza), aderendo alle tesi della ricorrente che tale ribasso si sarebbe risolto nella violazione surrettizia del limite di ribasso del 20% imposto, secondo la normativa allora vigente, per le prestazioni rese alla pubblica amministrazione.

La aggiudicataria R.P.A. ha proposto appello per la riforma della sentenza, previa sospensione dell'efficacia.

Il r.t.i. di cui era mandatario lo Studio Associato Biggi Guerrini si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

Anche il Comune di Torino si è costituito in giudizio sostenendo le tesi dell'appellante.

Con ordinanza 30 luglio 2004 n. 3838 la Sezione ha accolto la domanda cautelare.

Con la successiva ordinanza 25 maggio 2005 n. 2585 la Sezione, in esito ad apposita istanza dell'appellante, ha ordinato al Comune di Torino di dare esecuzione alla predetta pronuncia cautelare.

Le imprese contendenti e il Comune di Torino hanno depositato ulteriori memorie.

Alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Come esattamente espone la parte appellata nella memoria depositata il 27 giugno 2007, “il fuoco della controversia ruota intorno alla inammissibilità e/o nullità dell'offerta economica del R.T.P. appellante, la quale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara di cui trattasi per violazione dei minimi tariffari inderogabili stabiliti, relativamente agli <<onorari a percentuale>>, dalla normativa applicabile *ratione temporis* alla fattispecie”.

Più precisamente si sostiene che, anche ammessa la possibilità di offrire un ribasso del 100% per le voci relative alle prestazioni accessorie ed ai rimborsi spese, una offerta siffatta si risolverebbe comunque in una decurtazione dei corrispettivi a percentuale, perché sussistono costi ineliminabili che finiscono col gravare sul compenso non ribassabile oltre il 20%.

Come lo Studio Associato appellato mostra di ben conoscere, il tema ha formato oggetto di ripetute pronunce della Sezione la quale ha avuto modo di rilevare come, nella materia *de qua*, possa ammettersi che l'aggiudicatario riceva il solo compenso previsto dalla tariffa professionale, anche se ridotto del 20%.

La decisione, Sezione V, 20 ottobre 2005 n. 5893 ha censurato la sentenza di primo grado proprio nella parte in cui ha ritenuto inammissibili ribassi sul prezzo base elevati fino al 100%, nell'errata convinzione che taluni importi non potevano essere suscettibili di alcun ribasso.

Successivamente è intervenuta la decisione della Sez. VI 2 maggio 2006 n. 2445, parzialmente trascritta nella memoria citata sopra, con la quale si è affermato che non può essere ritenuta sussistente una violazione indiretta delle regole di gara sulla base della considerazione che il ribasso finirebbe per gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura superiore al 20 %. E ciò perché, per un verso, le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall'art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n.

554/1999; e per altro verso, nell'ambito di una offerta complessiva, quale quella in esame, non deve necessariamente esservi un espresso corrispettivo per ogni singola prestazione, tenuto anche presente che l'effetto utile ricavabile dallo svolgimento di una serie di attività, quali quelle ricomprese nelle prestazioni accessorie, può derivare da una molteplicità di fattori ed è apprezzabile anche in termini di prestigio professionale; ciò conduce ad una valutazione della congruità dell'offerta nel suo complesso.

Nell'anzidetta decisione è stato anche ricordato, come già detto in precedenza, che l'ammissibilità di un ribasso del 100 % per le prestazioni accessorie è stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato in analoga fattispecie in presenza di un bando di gara che non prevedeva alcun limite di ribasso per le prestazioni accessorie (Cons. Stato, V, n. 5983/2005, di cui si è già detto).

*“In tale occasione la V Sezione ha riformato una sentenza del Tar, che anche aveva ritenuto che un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie finisse per gravare sulle prestazioni principali (in quel caso già previste nel limite massimo di ribasso del 20 %), evidenziando che aveva errato “il giudice di primo grado nel ragionare in termini di “intangibilità”, atteso che l'intangibilità doveva essere riferita all'offerta complessiva, al netto del ribasso percentuale unico da applicarsi solo sulle prestazioni minori”.*

Da tale orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi, tenuto anche conto dell'evoluzione normativa dovuta al d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazione dalla legge n. 248 del 2006, in materia di minimi tariffari.

L'appello va quindi accolto.

Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello in epigrafe, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado;

condanna il raggruppamento appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e ne liquida l'importo in euro 5.000,00, da ripartire in parti eguali tra il Comune di Torino e il raggruppamento con mandataria R.P.A.;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2007 l'intervento dei magistrati:

Aldo Fera	Presidente
Marco Lipari	Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere est.
Giancarlo Giambartolomei	Consigliere

L'ESTENSORE

F.to Marzio Branca

IL PRESIDENTE

F.to Aldo Fera

IL SEGRETARIO

F.to Cinzia Giglio

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**21/11/2007**

**(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)**

**p.IL DIRIGENTE**

F.to Luciana Franchini